



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PILLON, SAPONARA, MARIN, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFÀ, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2020**

Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo, pornografia e violenza tra i minori

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in esame recepisce una parte degli esiti dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo svolta, in questa legislatura, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale indagine si è conclusa nel mese di ottobre con l'approvazione all'unanimità di un documento conclusivo. Attraverso lo strumento conoscitivo, la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza si è proposta di analizzare il fenomeno del bullismo, realizzato sia nelle sue forme tradizionali sia attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Il cyberbullismo rappresenta una tra le forme più gravi di bullismo. Pur condividendo con il bullismo « tradizionale » la matrice del carattere vessatorio e ripetuto della condotta in danno del minore, il cyberbullismo se ne differenzia sotto il profilo della forma di manifestazione della condotta e soprattutto sul piano della sua pericolosità sociale.

Se i « bulli tradizionali » sono usualmente studenti, compagni di classe o, comunque, persone conosciute dalla vittima, i cyberbulli si muovono invece, molte volte, approfittando dell'anonimato garantito dall'utilizzo di *user-id*, *avatar* o *nickname* tipici delle piattaforme di interazione sociale *on line*. La vittima quindi non conosce spesso neppure l'identità di colui che la perseguita. Inoltre la rete finisce per amplificare a dismisura gli effetti lesivi della condotta, ben oltre l'ambito territoriale nel quale la vittima vive.

Nel documento conclusivo la Commissione ha individuato alcune linee di intervento per contrastare il fenomeno. Più in generale sono state individuate tre sostanziali

misure di intervento: misure volte a prevenire il fenomeno, misure volte a proteggere le vittime degli atti di bullismo e infine misure volte a punire gli autori delle condotte vessatorie.

È opportuno sottolineare come, attraverso lo strumento conoscitivo, la Commissione abbia inoltre effettuato un primo bilancio dei risultati conseguiti dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, approvata nel corso della passata legislatura e volta a contrastare proprio il cyberbullismo.

Con riguardo al profilo della prevenzione, il documento sottolinea l'importanza del ruolo della educazione. Sotto questo aspetto, con riguardo alla legge n. 71 del 2017, è stato ravvisato un limite intrinseco di tale intervento legislativo proprio nel non adeguato coinvolgimento delle famiglie. Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata, infatti, all'unisono riconosciuta l'importanza della famiglia, quale primaria agenzia educativa, nella lotta al fenomeno. Ciò rende quanto mai necessario un intervento sulla legge volto proprio ad ovviare al suo profilo eccessivamente « scolastico » e a restituire alle famiglie la loro funzione di agenzia di educazione primaria. I genitori devono essere coinvolti nell'educazione dei loro figli ad un corretto utilizzo delle tecnologie e devono presidiarne l'uso.

Una funzione preventiva-protettiva di indubbio rilievo è stata poi riconosciuta – soprattutto con riguardo agli utenti più piccoli – ai sistemi di *parental control* e ai filtri di protezione attivabili sui *devices*. Tali sistemi, che - attualmente - o devono essere attivati dall'utente o addirittura sono a pagamento, devono essere previsti per tutti gli *smartphones*, i *tablet* e gli altri strumenti analoghi,

fatta salva ovviamente la facoltà per gli utenti – adulti – di rimuoverli.

Passando al merito, il disegno di legge, riprendendo questi aspetti delle conclusioni dell'indagine conoscitiva, si compone di tre articoli. Più nel dettaglio l'articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno.

L'articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su

richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*.

L'articolo 3 infine prevede l'obbligatorio inserimento, nelle clausole contrattuali con gli operatori telefonici, di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori. Si vuole in tal modo – prevedendo peraltro l'espressa approvazione per iscritto di tali clausole – « responsabilizzare » maggiormente i genitori, che acquistano *devices* che sono dati in uso ai propri figli.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

(Modifiche alla legge 29 maggio 2017,  
n. 71)

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e in capo ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso »;

b) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: « sul fenomeno del cyberbullismo » sono inserite le seguenti: « , anche per la promozione della conoscenza e dell'utilizzo dei sistemi di *parental control*, ».

### Art. 2.

(Sistemi di protezione dei minori)

1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica, disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere, tra i servizi preattivati, sistemi di *parental control* o di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco dei contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

2. I sistemi di cui al comma 1 sono servizi gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.

3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicità dei si-

stemi di cui al comma 1, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.

### Art. 3.

#### *(Obblighi per gli operatori telefonici)*

1. All'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« *g-bis*) le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile, relative alla responsabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *l-bis*. Le disposizioni di cui alla lettera *g-bis*) del comma 1 devono essere approvate per iscritto dal contraente ».





€ 1,00